La trasparenza del trust deve sempre essere verificata

Le diverse connotazioni che il trust può assumere in relazione all'individuazione dei beneficiari rendono applicabile con difficoltà la norma

/ Maurizio CASALINI

Il comma 1 dell'art. 73 del TUIR, include i trust, in quanto enti titolari di **autonoma capacità contributiva** e riconosce ai medesimi la soggettività tributaria, tra i soggetti ad IRES, distinguendo tra trust residenti svolgenti attività commerciale, trust residenti non esercenti tali attività e trust non residenti.
Una deroga alla regola della soggettività ad IRES del trust è prevista dal comma 2 dell'art. 73 del TUIR, applicabile esclusivamente nel caso in cui l'atto istitutivo, o altri documenti integrativi perfezionati successivamente all'istituzione, individuino i **beneficiari**. In tale ipotesi, i redditi conseguiti dal trust "sono imputati" a questi ultimi in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno o, se non specificata, in parti uguali.
Al riconoscimento, quindi, della soggettività tributaria al trust, come regime principale (c.d. "trust opaco") si deroga trasformando il trust in un **soggetto trasparente** ai fini fiscali. In questo caso, si rende necessario procedere nel tempo ad un'accurata analisi e valutazione dell'atto istitutivo del trust, degli eventuali atti integrativi successivi, del concreto comportamento adottato e delle scelte operate effettivamente dal trustee, al fine di verificare la presenza o meno dei presupposti per la trasparenza.
Secondo quanto chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/2007, i beneficiari individuati sono i titolari di un diritto attuale ed incondizionato a ricevere i redditi del trust e tale condizione rappresenta un presupposto fondamentale per l'applicazione della **trasparenza** in capo a questi ultimi.
La presenza delle condizioni per l'attivazione del regime di trasparenza non è di facile verifica. Nella pratica professionale, infatti, accade che in un trust possano essere individuate **varie tipologie** di beneficiari: è possibile distinguere, ad esempio, tra soggetti con spettanze sui redditi, soggetti a cui spettano somme predeterminate senza distinzione se a valere sul capitale o a valere sui redditi, beneficiari a cui spettano determinati redditi di determinati beni, beneficiari vitalizi o sottoposti a condizione. Senza contare che vi possono essere trust ad accumulazione senza attribuzione di redditi.
Se a questo si aggiunge che al trustee può essere attribuita una più o meno ampia **discrezionalità** nell'individuare, in qualsivoglia momento: i vari tipi di beneficiari; se ed in quale misura e con quali modalità attribuire a ciascuno di essi quote di reddito o di capitale, in modo stabile o a seconda dei vari momenti o situazioni, ci si rende facilmente conto che le diverse connotazioni che il trust può assumere in relazione all'individuazione dei beneficiari e dei diversi vantaggi da riconoscere loro rendono applicabile **con difficoltà** la norma in esame.
Inoltre, tale presupposto deve essere verificato **periodicamente**, in quanto le posizioni dei beneficiari possono mutare in funzione del trascorrere del tempo sia nell'an che nel *quantum*.
L'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del TUIR prevede che i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73, comma 2, anche se non residenti siano qualificati quali redditi di capitale.
La circolare n. 48/2007, precisando che l'imputazione del reddito per trasparenza al beneficiario segue il principio di competenza, anziché il principio di cassa, tipico dei redditi di capitale, a prescindere dalla sua effettiva percezione da parte del beneficiario, aggiunge che l'effettiva percezione in un momento successivo costituisce una movimentazione finanziaria **irrilevante** ai fini tributari.

Rileva il diritto alla percezione dei redditi prodotti

Il trustee dovrà, quindi, nell'ambito della compilazione del modello REDDITI, determinare il reddito imponibile, applicando le **proprie regole** di determinazione dello stesso: successivamente, verificata la presenza di beneficiari individuati, egli deve imputarne loro la quota spettante, subendo direttamente la tassazione per la quota rimanente (trust misto).
In sintesi, possono verificarsi due possibili ipotesi:
- la prima si verifica nel caso in cui il trustee determini la quota di reddito spettante ai singoli beneficiari, nello **stesso periodo di imposta** in cui il reddito viene prodotto. Sorge così il diritto degli stessi alla percezione, che può effettivamente aver luogo anche in periodi di imposta successivi: in questo caso l'imputazione per trasparenza del reddito deve avvenire nel periodo di imposta in cui lo stesso viene prodotto in capo al trust;
- la seconda, invece, si realizza nel caso in cui l'attribuzione del diritto alla percezione del reddito a favore dei singoli beneficiari abbia luogo **in un periodo di imposta successivo** a quello della produzione: in tale evenienza la trasparenza non può essere attivata in quanto il diritto alla percezione non è ancora sorto. La soggettività passiva di tale reddito viene ricondotta in capo al trust, nel periodo di imposta di produzione, secondo lo schema ordinario.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A CASALINI & ZAMBON STUDIO ...